

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 febbraio 2001 - Deliberazione n. 841 - Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità - Settore: Autolinee e Vie di Comunicazione - Gestione del Servizio di trasporto scolastico. Istituzione del ruolo presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Provinciali.

omissis

PREMESSO

- che con propri atti la Giunta Regionale ha stabilito criteri cui devono attenersi i Comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ed ha istituito presso le Camere di Commercio; Industria, Artigianato e Agricoltura il ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;

RILEVATO:

- che è intendimento del Governo regionale regolamentare anche il servizio del trasporto scolastico al fine di garantire condizioni di trasparenza, di correttezza gestionale e di sicurezza;

RITENUTO

- che è utile ed opportuno predisporre una delibera ricognitiva delle varie norme in materia di trasporto scolastico, e nello stesso tempo, di introdurre, sulla falsariga degli autoservizi pubblici non di linea, un ruolo provinciale dei gestori del servizio scolastico;

VISTI:

- il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- la legge 8 giugno 1990, n. 142;
- il D.M. 20 dicembre 1991, n. 448;
- la legge 15 gennaio 1992 n. 21;
- il D.M. 31 gennaio 1997, recante nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico;
- Il Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395,

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di stabilire quanto segue:
 1. Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo può essere effettuato con i seguenti veicoli:
 - a) Autobus, minibus, scuolabus, miniscuolabus, immatricolati in uso proprio a nome dei Comuni, di altri Enti locali o loro Consorzi, di Istituti scolastici pubblici o privati che dimostrino di averne titolo;
 - b) Autobus, minibus, scuolabus e miniscuolabus immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o per, il servizio di noleggio con conducente; con esclusione di quei veicoli che ammettono il trasporto di passeggeri in piedi, e degli autobus con caratteristiche urbane;
 - c) Autovetture immatricolate in uso di terzi per il servizio di noleggio con conducente non adibite esclusivamente al trasporto scolastico;
 2. I veicoli di cui al precedente punto 1, per essere utilizzati per il trasporto scolastico, devono rispettare le norme vigenti in materia di uso o destinazione contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (Nuovo Codice della Strada), con particolare riguardo alle prescrizioni o limitazioni, sia quelle contenute nelle carte di circolazione relative ai veicoli in uso proprio che quelle derivanti dalle concessioni di linea o dall'autorizzazione a noleggio con conducente per tutti quei veicoli che necessitano di tali titoli autorizzativi
 3. I veicoli impiegati per il trasporto scolastico possono essere utilizzati oltre che per gli alunni della scuola dell'obbligo, anche dai bambini della Scuola materna, con l'obbligo però della presenza di almeno un accompagnatore, per il quale, nel caso di scuolabus o miniscuolabus deve esistere a bordo sedile idoneo alla conformazione di un adulto. A riguardo del rapporto di lavoro dell'accompagnatore nessun obbligo esiste circa la sua dipendenza dall'Ente a nome del quale il veicolo è immatricolato;

4. I veicoli impiegati per il trasporto scolastico possono essere utilizzati anche per i bambini frequentanti l'asilo nido, alla condizione però che siano trattenuti da idonei sistemi di ritenuta, giusto il disposto dell'art. 172, comma 5, del Codice della Strada;
5. Il trasporto scolastico effettuato a mezzo di autovetture deve essere uniformato a quanto stabilito dagli articoli 85 e 172 del Codice della Strada, nonché dai Regolamenti Comunali emanati ai sensi della Legge 15/1/1992 n. 21, che disciplinano il servizio di noleggio da rimessa con conducente;
6. Il trasporto scolastico effettuato a mezzo di veicoli immatricolati in uso proprio a nome dei Comuni, degli altri Enti locali o loro Consorzi, è riservato ad alunni e bambini abitanti nel territorio comunale, che frequentano scuole dell'obbligo o scuole materne site nel territorio medesimo, ovvero ad alunni e bambini che frequentano scuole dell'obbligo o scuole materne ubicate nel territorio di altri Comuni, qualora presso il Comune stesso non siano istituite dette scuole, ovvero ancora da alunni e bambini frequentanti scuola dell'obbligo o scuola materna in Comuni, diversi da quello che ha immatricolato in uso proprio il veicolo quando tra i predetti Comuni intercorrono rapporti regolati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142. I veicoli immatricolati in uso proprio possono essere utilizzati oltre che per il trasporto degli alunni alle sedi degli Istituti scolastici anche per lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle competenti Autorità (Provveditore agli Studi, organi collegiali, Capi di istituto), o programmate dai Comuni o dagli altri Enti locali. In tal caso il trasporto è limitato agli alunni e bambini frequentanti le scuole dell'Ente organizzatore ed il personale di bordo, ove si esca fuori dal territorio dell'Ente a cui nome è immatricolato il veicolo, deve essere in possesso della documentazione autorizzatoria rilasciata dalle Autorità organizzatrici;
7. La gestione del servizio di trasporto -scolastico è regolata dal D.M. 31 gennaio 1997, recante nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico (artt. 3 e 4), e precisamente ,
 - a) i veicoli immatricolati in uso proprio a nome dei Comuni, degli altri Enti locali o loro Consorzi, o di Istituti scolastici pubblici o privati possono essere condotti da:
 - soggetti non legati da un rapporto di lavoro con l'Ente o l'Istituto scolastico, che siano in possesso dei requisiti di legge;
 - Soggetti legati da un rapporto di lavoro subordinato, anche precario, con l'Ente o l'Istituto a nome del quale il veicolo è immatricolato, che siano in possesso dei requisiti di legge;
 - soggetti legati da un rapporto di lavoro subordinato, anche precario, con uno qualsiasi degli Enti legati da rapporti disciplinati dalla legge n. 142/90, anche diverso dall'Ente a nome del quale il veicolo è immatricolato;
 - e, comunque, da soggetti in possesso dei requisiti di idoneità fisica; ovverosia non affetti da malattia contagiosa o da malattia, infermità, malformazione che impedisca il regolare esercizio dell'attività ovvero pregiudichi la sicurezza dei trasportati, requisiti da provare per mezzo di apposita certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica,
 - b) gli autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus, con i requisiti di cui al decreto ministeriale 18 aprile 1977 e successive modificazioni e integrazioni, immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente, possono essere utilizzati da:
 - imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448 sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, e dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, a partire dalla data in vigore del relativo regolamento attuativo;
 - e condotti da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la guida di tali mezzi, e dei requisiti di idoneità fisica, ovverosia non affetti da malattia contagiosa o da malattia, infermità, malformazione che impedisca il regolare esercizio dell'attività ovvero pregiudichi la sicurezza dei trasportati, requisiti da provare per mezzo di apposita certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica;
 - c) le autovetture immatricolate in uso terzi da parte di soggetti muniti di autorizzazione per- il servizio di noleggio con conducente, possono essere condotte da:
 - soggetti iscritti nel ruolo di conducenti istituiti dalla Regione presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (art. 6, comma 1, legge 15 gennaio 1992, n. 21), e in possesso dei requisiti di idoneità fisica, ovverosia non affetti da malattia contagiosa o da malattia, infermità, malformazione che impedisca il regolare

esercizio dell'attività ovvero pregiudichi la sicurezza dei trasportati, requisiti da provare per mezzo di apposita certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.

8. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera è istituito presso ciascuna delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno un ruolo provinciale dei gestori del servizio di trasporto scolastico.
 9. Le predette Camere di Commercio provvedono, attraverso le rispettive organizzazioni e strutture, agli adempimenti occorrenti per l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento del ruolo provinciale di cui al precedente punto 8.
 10. Ciascun ruolo provinciale é articolato in due distinte sezioni riservate ai gestori del servizi con l'utilizzo di mezzi articolati rispettivamente in uso proprio e in uso di terzi.
 11. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per poter prestare l'attività di gestore del servizio di trasporto scolastico.
 12. Per l'iscrizione nel ruolo provinciale di cui al punto 8, nella sezione dei gestori dei servizio con mezzi in uso proprio, i soggetti interessati devono:
 - specificare la propria condizione di Comune, Ente locale, Consorzio di Enti locali o di Istituto scolastico pubblico o privato;
 - dimostrare di aver immatricolato in uso proprio, a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing) autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus rispondenti alle norme dettate dal D.M. 18 aprile 1977.
 13. Per l'iscrizione nel ruolo provinciale di cui al punto 8, nella sezione dei gestori del servizio con mezzi in uso di terzi, i soggetti interessati devono:
 - dimostrare di aver immatricolato in uso di terzi, a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing) autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus rispondenti alle norme dettate dal D.M. 18 aprile 1997 oltre a dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 20 dicembre 1991, n. 448, sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada; ovvero
 - dimostrare di aver immatricolato autovetture in uso di terzi; oltre a essere iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea presso una delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Regione Campania;
 14. Gli interessati alla trascrizione del ruolo provinciale di cui al precedente punto 8 devono produrre alla Camera di Commercio della provincia nella quale hanno la residenza o il domicilio apposita richiesta, corredata dalla certificazione indicata al precedente punto 12 013, effettuando il pagamento dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio, di cui all'art. 52 del Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
 15. Ultimato, con esito favorevole, l'esame dei documenti, la Camera di Commercio provvederà ad iscrivere l'avente titolo nel ruolo provinciale. E' ammessa l'iscrizione in una sola delle sezioni del ruolo provinciale.
- di trasmettere il presente provvedimento al Settore Autolinee e Vie di Comunicazione dell'Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità per gli adempimenti di competenza;
 - di disporre la pubblicazione integrale della presente delibera sul BURC.
 - di non inviare la presente deliberazione alla CCARC ai sensi della Legge n. 127/97.

Il Segretario
Di Giacomo

Il Presidente
Bassolino